

ACCORDO F.G.I. – ATLETI CLUB OLIMPICO F.G.I. RIO DE JANEIRO 2016

In ossequio ai principi sportivi, etici, morali e civili che informano la F.G.I.,

la F.G.I. e l'Atleta

.....

Con il presente atto concludono il seguente Accordo :

premessi che :

- la F.G.I., come previsto dallo Statuto approvato dal CONI, presiede e coordina l'organizzazione delle Attività Ginnastiche a livello nazionale, cura la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della Squadra Italiana ai Giochi Olimpici estivi;
- la F.G.I. offre agli atleti di alto livello una concreta forma di supporto ed assistenza rappresentata dal Club Olimpico;
- il Club Olimpico è riservato a chi abbia, a seguito alle valutazioni dei Direttori Tecnici Nazionali, caratteristiche tecnico/fisiche tali da far ritenere di avere concrete possibilità di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici estivi;
- il Consiglio Direttivo Federale, nella riunione del 22 febbraio 2013, ha deciso, a proprio insindacabile giudizio, di inserire l'Atleta nel Club Olimpico Rio 2016 per il quadriennio 2013/2016, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 1;
- in relazione a tale inserimento la F.G.I. ha stabilito le regole di comportamento di seguito esposte che l'Atleta, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare;
- si ritiene necessario regolare i rapporti connessi alla partecipazione dell'Atleta al Club Olimpico;

si stabilisce quanto segue :

. l'ammissione dell'Atleta al Club Olimpico è deliberata dal Consiglio Direttivo Federale, sulla base dei criteri sanciti dallo stesso, che può in qualsiasi momento includere e/o escludere e/o sospendere l'Atleta dal Club Olimpico;

. con la sottoscrizione del presente Accordo l'Atleta entra a far parte del Club Olimpico ed accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'Accordo stesso, con particolare riferimento al rispetto della normativa antidoping;

. l'Atleta è chiamato al rispetto delle regole etiche di condotta dettate dal Codice Etico del CIO e della FGI. Egli/Ella è tenuto/a, pertanto, ad avere un comportamento consono all'onore ed al decoro dello Sport Italiano, in quanto si richiede a chi è chiamato a far parte del Club Olimpico una condotta che sia al di sopra ed al di là dei normali standard richiesti ad un atleta comune nei seguenti ambiti :

1) Ammissione ed esclusione – Durata

L'Atleta, che dichiara di ben conoscere le regole di ammissione al Club Olimpico, riconosce che la F.G.I. ha il diritto insindacabile di decidere in modo definitivo e vincolante la sua partecipazione allo stesso.

La F.G.I. ha il potere insindacabile di sospendere, revocare e/o non rinnovare la partecipazione dell'Atleta al Club Olimpico qualora non vengano realizzati i risultati sportivi attesi o qualora l'Atleta si sia reso responsabile di violazioni del presente Accordo con particolare riferimento alla normativa antidoping.

Il Consiglio Direttivo Federale delibera periodicamente l'inserimento e/o l'esclusione degli Atleti dal Club Olimpico facendo riferimento agli elenchi e relazioni predisposti dai Direttori Tecnici Nazionali.

L'Atleta non può avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione, né può sindacare l'ammissione di altri Atleti nel Club Olimpico.

Il programma del Club Olimpico Rio 2016 inizia con la sottoscrizione del presente Accordo e termina con la chiusura dei Giochi della XXXI Olimpiade Rio 2016 fatta salva l'eventuale esclusione dell'Atleta per i motivi di cui al comma 2 del presente articolo.

2) Diritti dell'Atleta

L'Atleta che entra a far parte del Club Olimpico può avvalersi, per qualsiasi esigenza di carattere sanitario e/o terapeutico, dello staff medico della F.G.I. e dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

La F.G.I. riconosce all'Atleta dei benefici come previsto dal Regolamento del Team Italia (allegato e che fa parte integrante del presente Accordo) in relazione all'appartenenza al Club Olimpico.

3) Doveri dell'Atleta

Il rispetto della maglia azzurra è un punto di orgoglio ed un preciso impegno dell'Atleta appartenente al Club Olimpico, al/alla quale è richiesto di rispondere puntualmente alle convocazioni della F.G.I.; inoltre, l'Atleta deve rispettare puntualmente il programma di allenamento e di competizioni predisposto dalla Federazione e non può sottrarsi agli allenamenti, gare o competizioni se non per giustificato motivo.

L'Atleta appartenente al Club Olimpico costituisce un esempio trainante per tutto il movimento sportivo e per la società civile stessa.

Ad esso/a è quindi richiesto di preservare e manifestare il valore intrinseco dello spirito olimpico praticando e diffondendo l'etica sportiva, l'onestà ed il fair play, con il continuo e massimo rispetto delle regole, delle istruzioni e delle decisioni degli ufficiali di gara, dei compagni di squadra, degli avversari e degli spettatori; l'Atleta, nello spirito di fratellanza e solidarietà fra atleti e popoli, evita critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti degli avversari, sponsor o organizzatori degli eventi a cui partecipa.

La F.G.I. intende promuovere ed affermare la propria immagine ed i valori qui enunciati anche attraverso la partecipazione, durante l'anno, degli Atleti del Club Olimpico ad eventi di particolare rilevanza istituzionale, culturale e sociale, ovvero a conferenze stampa, interventi televisivi ed altre occasioni in cui sia ritenuta utile la loro presenza; l'Atleta assicura la propria disponibilità per tali eventi, per almeno 10 giorni nel corso dell'anno, secondo un calendario concordato e tenuto conto degli impegni agonistici e della loro preparazione.

4) Rispetto della normativa Antidoping

L'Atleta dichiara di essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta dal CONI, dalla F.G.I. e dalla WADA – World Anti Doping Agency, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni.

L'Atleta dichiara di essere consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni.

L'Atleta, pertanto, dichiara di essere a conoscenza e di garantire l'osservanza rigorosa delle Leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive nazionali ed internazionali, in particolare della normativa WADA sul doping, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli Organi incaricati dei controlli e della ricerca e di curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo.

L'Atleta si impegna ad astenersi dall'uso di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza, evitando di detenere farmaci a titolo personale non certificati o non prescritti **dal medico indicato dalla F.G.I. facente parte del Team del medico federale.**

L'Atleta dichiara che non ha fatto uso e non farà uso di sostanze dopanti durante la preparazione atletica finalizzata ai prossimi Giochi Olimpici.

5) Rapporti con il Team Medico e Privacy

L'Atleta si impegna ad informare immediatamente la Federazione ed il Responsabile del Team Medico della Federazione di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la sua permanenza nel Club Olimpico.

L'Atleta autorizza preventivamente il Responsabile del Team Medico della Federazione a comunicare alla F.G.I., anche in violazione dell'obbligo di riservatezza, le sue condizioni di salute, in particolare modo con riferimento alla possibilità che la sua performance ottimale possa essere pregiudicata per ragioni di salute.

L'Atleta può, in casi particolari, ma non in casi relativi alla possibile assunzione di farmaci proibiti, richiedere che sia mantenuta la riservatezza per proteggere la sua privacy.

In ogni caso l'Atleta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali ed al loro eventuale trasferimento all'estero, in relazione all'appartenenza al Club Olimpico.

6) Esclusività

L'Atleta è tenuto/a a partecipare alle iniziative programmate dal Club Olimpico nei limiti di cui al precedente art. 3.

7) Abbigliamento

In occasione di eventi organizzati dalla F.G.I., l'Atleta è tenuto/a ad indossare, qualora richiesto, l'abbigliamento fornito dal Club Olimpico.

8) Rapporti con la Stampa

Nei rapporti con la Stampa nazionale ed internazionale l'Atleta si impegna a tenere un comportamento dignitoso ed ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico.

L'Atleta potrà rilasciare interviste aventi per oggetto il Club Olimpico solo se preventivamente autorizzato/a dalla F.G.I..

Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare interviste del cui contenuto si assume personalmente ed in toto ogni responsabilità.

9) Pubblicità e Marketing

L'Atleta è a conoscenza che la F.G.I. ha sviluppato un'attività di comunicazione e marketing in relazione al proprio marchio e l'Atleta, nella sua qualità di membro del Club Olimpico, ha il dovere di prendervi parte.

In particolare, l'Atleta è consapevole che:

- a) non può abbinare il proprio nome e/o la propria immagine al marchio F.G.I. e/o Giochi Olimpici e/o Divisa Olimpica senza autorizzazione;
- b) la F.G.I. può utilizzare il nome e/o l'immagine dell'Atleta abbinandolo al marchio F.G.I. e/o Giochi Olimpici e/o divisa Olimpica, secondo quanto previsto dalle norme del CIO emanate in materia, previa autorizzazione dell'Atleta se **singolarmente o se in gruppi inferiori a tre.**

L'Atleta, inoltre, si obbliga a seguire le direttive della F.G.I. relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio degli eventuali Sponsor della Federazione.

L'Atleta si impegna, altresì, a rispettare le regole relative agli accordi di Marketing firmati dalla F.G.I..

In tema di immagine personale e di operazioni di marketing, soprattutto in avvicinamento al periodo dei Giochi Olimpici, la F.G.I. comunicherà nei tempi debiti la normativa CIO e CONI che regola la materia.

L'Atleta è consapevole e accetta che, in relazione alla sua eventuale partecipazione ai Giochi Olimpici sarà invitato a sottoscrivere uno specifico contratto con riguardo in particolare alle limitazioni relative agli sponsor ed alla pubblicità durante lo svolgimento di tali manifestazioni.

L'Atleta è tenuto ad informare i propri eventuali Sponsor personali circa le limitazioni derivanti dal presente Accordo.

10) Violazioni dell'Accordo

Violazioni alle regole della Carta Olimpica, del Codice Etico e delle norme contenute nel presente Accordo, costituiscono grave inadempimento che sarà valutato insindacabilmente dalla F.G.I. ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni. Sarà inoltre considerata grave violazione dell'Accordo l'accertamento, da parte dei competenti Organi, dell'utilizzo di sostanze proibite o l'ammissione dell'Atleta di averle utilizzate.

Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.

- La sanzione della esclusione dal Club Olimpico è deliberata dal C.D.F. nei casi di gravi violazioni del presente Accordo ed in particolare :
 - ingiustificata mancata partecipazione ad eventi sportivi organizzati dalla Federazione;
 - sanzioni per doping;
 - dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione.
- La sanzione della sospensione fino ad un massimo di 6 mesi dai benefici conseguenti alla partecipazione al Club Olimpico è deliberata dal C.D.F. nei casi di violazioni di minore gravità, non rientranti nel comma precedente ed in particolare :
 - ingiustificata mancata partecipazione ai Programmi organizzati dalla Federazione;
 - assunzione di sostanze stupefacenti al di fuori della competizione, qualora non ricadano nella normativa antidoping.

Le sanzioni saranno valutate insindacabilmente dalla F.G.I., sentito l'Atleta, in base a quanto previsto dal presente Accordo, nonché alla gravità dei fatti contestati. In ogni caso, l'Atleta risponderà personalmente e direttamente degli eventuali danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare a terzi per effetto di violazioni delle norme della Carta Olimpica, del CIO e dei contratti di sponsorizzazione della Squadra Italiana per gli Eventi Olimpici.

11) Giustizia Sportiva

L'Atleta è consapevole che potrà ricorrere esclusivamente alla Giustizia Sportiva per qualsiasi disputa dovesse sorgere con la Federazione o la Società sportiva di appartenenza durante la vigenza del presente Accordo.

12) Responsabilità

L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi ivi compresi giornalisti, sponsor ed atleti.

Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla F.G.I. nella sua veste di organizzatore del Club Olimpico.

13) Utilizzo di materiale relativo agli atleti

La F.G.I. potrà utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli/delle atleti/e associandoli ai propri marchi e a quelli degli Sponsor federali, richiedendo la preventiva autorizzazione degli/delle atleti/e solo se coinvolti singolarmente o in gruppi fino a 3 persone. Oltre a tale numero la F.G.I. potrà utilizzare tale materiale anche senza preventiva autorizzazione.

Il presente Accordo ha validità dalla data della firma e per tutto il Periodo in cui l'Atleta partecipa al Club Olimpico e, in caso di disposizioni contrastanti, è prevalente rispetto ad accordi tra l'Atleta e la Società sportiva di appartenenza.

Il presente Accordo, che costituisce condizione essenziale per l'ammissione dell'Atleta al Club Olimpico, deve essere sottoscritto dall'Atleta stesso/a o, in caso di minori, da un esercente la patria potestà genitoriale e restituito firmato alla Federazione.

.....li.....

L'ATLETA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

.....

Il genitore che esercita la patria potestà
per atleta minorenni

.....

Ai sensi e per gli effetti di Legge ex artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente Accordo, soffermando in particolare l'attenzione sulle clausole indicate sub: 1 (Ammissione ed Esclusione); 4 (Rispetto Normativa Antidoping); 5 (Rapporti con Team Medico e Privacy); 6 (Esclusività); 9 (Pubblicità e Marketing); 10 (Violazioni dell'Accordo); 11 (Giustizia Sportiva), di cui confermo l'accettazione.

....., li.....

L'ATLETA

.....

Il genitore che esercita la patria potestà
per l'atleta minorenni

.....